



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
**Servizio viabilità**

Ordinanza N° 711

Prot. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE SU VIA SAN MARTINO, VIA QUARNARO E VIA QUARNARO II E VIA QUARNARO II° TRAV.**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta pervenuta presso questo ufficio in data 27/09/2014 con prot. n° 233386 dal Settore Grandi Opere Programmazione LL PP. Risorse Comunitarie, con la quale si richiedeva l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo vari tratti di via San Martino, via Quarnaro e via Quarnaro II° trav. dal giorno 30/09/2024 al giorno 05/10/2024;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

**ORDINA**

- in via San Martino, nel tratto compreso tra il civico 30 e l'intersezione con via Caridi, per un tratto di 105 ml.;
- presso il sottopasso ferroviario di via San Martino per tutta la sua estensione pari a 25 ml.;
- in via Quarnaro II dal civico 15 fino all'intersezione con via Quarnaro e dalla stessa intersezione su via Quarnaro proseguendo, fino al civico 4 di via Quarnaro per un tratto pari a 60,00 ml.;
- in via Quarnaro II° trav. all'altezza del civico 28 e per tutta la sua estensione per un tratto di 60 ml
- in Traversa 2 via Quarnaro, per tutta la sua estensione, dall'intersezione con via Casa Savoia fino all'intersezione con via Quarnaro II e in prossimità del civico 57 per un tratto esteso 80 ml.

l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione;

apposizione della segnaletica di lavori in corso;

limite di velocità a 20 Km/h;

**dal giorno 30/09/2024 al giorno 05/10/2024**

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori individuata nell'impresa PACOSTRUZIONI con sede in via C. Cattaneo, catanzaro – P. IVA 03163210796 – P.E.C. [pacostr@interfreepec.it](mailto:pacostr@interfreepec.it)

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it), la data e l'ora della messa in opera.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 27-09-26

**Il Dirigente**

Col. Dott. Salvatore Zucco



---